



AFFIDO FIGLI, SUPERATA LA PRASSI DELLA PREFERENZA MATERNA. CASS N. 6078/2026

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 L'ORDINENZA

3 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

Per anni, nel linguaggio comune e spesso anche nell'immaginario giudiziario, si è data quasi per scontata un'idea: dopo una separazione, **se i figli sono piccoli, è naturale che debbano stare prevalentemente con la madre.**–

Ma il diritto di famiglia, quello vero, non può vivere di automatismi, formule precotte o scorciatoie culturali.–

Con l'**ordinanza n. 6078/2026**, la Corte di Cassazione rimette al centro un principio fondamentale: **nei procedimenti che riguardano i figli, il giudice non può decidere in astratto, ma deve valutare in concreto quale sia davvero l'interesse del minore.**–

2 L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ricorda che, ai sensi dell'**art. 337-ter c.c.**, il criterio guida è uno soltanto: **l'esclusivo interesse morale e materiale della prole**. Questo significa che il Giudice deve svolgere un vero **giudizio** sulla capacità di ciascun genitore di crescere, educare e assistere il figlio, basandosi su elementi concreti: il ruolo svolto in passato, la qualità

della relazione affettiva, la personalità del genitore e, più in generale, la concreta organizzazione della vita familiare.-

La Suprema Corte aggiunge un passaggio importantissimo: questo criterio non vale solo per scegliere tra affidamento condiviso o esclusivo, ma anche per stabilire **collocamento e modalità di frequentazione**, perché sono proprio questi provvedimenti a incidere davvero sulla quotidianità del rapporto tra genitore e figlio.-

Nel caso esaminato, nei giudizi di merito era stato stabilito che, in presenza di figli in età prescolare o simile, dovesse attribuirsi rilievo prioritario alla figura materna, considerata più rispondente agli interessi dei minori. Ma, per la Cassazione, un ragionamento del genere è **troppo astratto**. E lo è ancora di più se si considera che i bambini avevano già compiuto otto anni.

Il messaggio è molto chiaro: **i figli piccoli non vanno “automaticamente” alla madre solo perché piccoli.-**

Conta invece la realtà della famiglia, il rapporto costruito con ciascun genitore, la capacità educativa, affettiva e organizzativa concretamente dimostrata nel tempo.-

3 CONCLUSIONI

Questa ordinanza dice una cosa molto netta: **in materia di figli non esistono corsie preferenziali automatiche per madre o padre.-**

Esiste soltanto il superiore interesse del minore, da verificare caso per caso, senza pregiudizi e senza scorciatoie.-

Non basta dire: *“i bambini sono piccoli, quindi è meglio la madre”*.-

Bisogna invece chiedersi: **chi li ha seguiti concretamente? con quali modalità? con quale equilibrio? con quale capacità affettiva, educativa e organizzativa?** Solo dopo questa analisi si può decidere davvero.-

È una pronuncia importante perché ribadisce che il principio di **bigenitorialità** non è uno slogan. È un criterio sostanziale, che impone al giudice di guardare alla vita reale dei figli e non a schemi astratti o a presunzioni culturali ormai inadeguate.-